

22 giugno 2017 12:01

## “Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale”, le misure del Ddl / Scheda



Il disegno di legge “Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale” approvato dalla Camera inserisce nel Codice Penale il titolo VIII-bis, definito “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, nel quale si prevedono nuove fattispecie penali. Agli articoli da 518-bis a 518-octiesdecies, la riforma introduce i delitti di furto di beni culturali (reclusione da 2 a 8 anni), di appropriazione indebita di beni culturali (reclusione da 1 a 4 anni), di ricettazione di beni culturali (reclusione da 3 a 12 anni), di riciclaggio di beni culturali (reclusione da 5 a 14 anni), di illecita detenzione di beni culturali (reclusione da 6 mesi a 5 anni e multa fino a 20.000 euro); di illecita alienazione di beni culturali (reclusione fino a 2 anni e multa fino a 80.000 euro), di illecita esportazione di beni culturali (reclusione da 1 a 4 anni o multa da 258 a 5.165 euro), di danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (reclusione da 1 a 5 anni), di devastazione e saccheggio di beni culturali (reclusione da 10 a 18 anni), di contraffazione di opere d’arte (reclusione da 1 a 6 anni e multa fino a 10.000 euro).

E’ introdotto infine il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni, punito con la reclusione da 2 a 8 anni: la fattispecie punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena,

scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali. In relazione a questo delitto la riforma prevede la competenza della procura distrettuale e la possibilità di svolgere attività sotto copertura.

Oltre ai nuovi delitti, il disegno di legge introduce nel codice penale anche la contravvenzione per il "Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o per la rilevazione dei metalli" (art. 707-bis): la contravvenzione punisce con l'arresto fino a 2 anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico.

Il possesso ingiustificato degli attrezzi dovrà realizzarsi all'interno di aree e parchi archeologici, zone di interesse archeologico o aree sottoposte a verifica preventiva dell'interesse archeologico. Inoltre, la riforma – con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente – abroga alcune disposizioni tanto nel codice penale quanto nel Codice dei beni culturali.

Il disegno di legge, infine, modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi da determinati soggetti nel loro interesse o a loro vantaggio. Viene a tal fine integrato il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, con l'inserimento di due nuovi articoli, l'art. 25-terdecies e l'art. 25-quaterdecies.

# Ag|Cult

Agenzia giornalistica **AgCult**  
registrazione al Tribunale di Roma 195/2017  
Via Cattaro, 28 - 00198 Roma  
[redazione@agcult.it](mailto:redazione@agcult.it)